

CHIARIMENTI PREQUALIFICA

Quesito n. 01

Domanda:

In riferimento all'appalto in oggetto chiediamo il seguente chiarimento.

Al punto III.2.3 del disciplinare di gara "capacità tecnica", ultimo capoverso, viene richiesto: "estensione della "certificazione F-Gas" (regolamento CE 517/2014) per la gestione dello smaltimento degli "F-GAS" a partire dal 01.01.2017".

Chiediamo cortesemente di indicarci con esattezza l'articolo e il comma del regolamento citato che disciplina questo aspetto e di chiarirci, possibilmente, ciò che richiedete.

Attendiamo cortese riscontro. Grazie

Risposta:

I riferimenti richiesti sono i seguenti:

- punto (25) del Regolamento CE 517/2014;
- Art. 4 del Regolamento CE 517/2014

E' richiesta una lettera di impegno da parte della società che a partire dal 1 gennaio 2017 provveda ad integrare la certificazione F-Gas, posseduta alla data della pubblicazione del bando di gara, secondo le modalità che saranno previste dai regolamenti attuativi.

Quesito n. 02

Domanda:

Facendo riferimento alla "istanza di partecipazione alla gara", dichiarazione da compilare, sottoscrivere e trasmettere per ottemperare alla fase di prequalifica alla suddetta gara e più specificamente al punto 14 (pagg. 6/7), ove si richiede di sottoscrivere che :

"il personale tecnico impiegato per l'attività manutentiva è della categoria "Frigoristi Specializzati" e possiede, alla data di pubblicazione del bando di gara, i seguenti requisiti tecnico-professionali e certificazioni" :

Requisiti tecnico-professionali previsti all'art. 4 del D.M. n. 37 del 22/01/2008 (già in ns. possesso) Certificazione "F-Gas persona" di cui al Regolamento CE 303/2008... (già in ns. possesso), richiediamo precisazioni ulteriori in merito al terzo requisito tecnico-professionale occorrente, ovvero la estensione della "Certificazione F-Gas" per la gestione dello smaltimento degli "F-Gas", a partire dal 1 gennaio 2017.

Più precisamente, non è al momento un requisito in ns. possesso visto che si parla di "estensione della "Certificazione F-Gas" a partire dal 1 gennaio 2017.. ma, come possiamo provvedere a soddisfare tale richiesta dell'Ente appaltante?

In attesa di un vs. prezioso riscontro, porgiamo nostri distinti saluti e ringraziamenti per la disponibilità.

Risposta:

E' richiesta una lettera di impegno da parte della società che a partire dal 1 gennaio 2017 provveda ad integrare la certificazione F-Gas, posseduta alla data della pubblicazione del bando di gara, secondo le modalità che saranno previste dai regolamenti attuativi.

Quesito n. 03

Domanda:

Si chiede di confermare se un'azienda in possesso della certificazione "F-Gas" ma carente dell'estensione per la gestione dello smaltimento possa subappaltare tale attività a terzi in possesso di idonea certificazione?

CHIARIMENTI PREQUALIFICA

Risposta:

Ai sensi del D.P.R. 43/2012 (attuazione del Regolamento CE 842/2006) è **obbligatorio il certificato FGAS** per le attività di :

- a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- b) recupero dei gas;
- c) controllo delle perdite (almeno 3 kg o 6 kg per sistemi ermeticamente sigillati);

Il sistema della Certificazione F-gas riguarda sia l'impresa che le persone.

Per l'estensione della Certificazione FGas, a partire dal 1 gennaio 2017, i riferimenti normativi sono i seguenti:

- punto (25) del Regolamento CE 517/2014;
- Art. 4 del Regolamento CE 517/2014.

E' richiesta una lettera di impegno da parte della società che a partire dal 1 gennaio 2017 provveda ad integrare la certificazione F-Gas, posseduta alla data della pubblicazione del bando di gara, secondo le modalità che saranno previste dai regolamenti attuativi.

Quesito n. 04

Domanda:

Presentazione di un elenco dei principali contratti nel settore oggetto della gara (CPV50730000-1 Servizi di riparazione e manutenzione gruppi di raffreddamento), eseguiti negli ultimi 3 esercizi finanziari con l'indicazione degli importi, delle date e dei committenti, pubblici e privati, e che almeno 2 di questi siano di importo pari o superiore a 200.000 Eur.

La somma di lavori relativi al settore oggetto di gara eseguiti in almeno 2 esercizi finanziari deve essere pari o superiore a 200.000,00 Euro?

Risposta:

Nell'elenco dei contratti nel settore oggetto di gara, eseguiti negli ultimi tre esercizi, almeno 2 contratti devono essere d' importo pari o superiore a € 200.000,00.

Quesito n. 05

Domanda:

Il personale tecnico impiegato per attività manutentiva dovrà essere della categoria "Frigoristi Specializzati" e possedere, alla data di pubblicazione del bando di gara, i seguenti requisiti tecnico-professionali e certificazioni :

- estensione della "Certificazione F-GAS" (Regolamento CE 517/2014) per la gestione dello smaltimento degli "F-GAS", a partire dal 1.1.2017

Si può essere più precisi a tal riguardo? Le autorità competenti ancora non hanno dato istruzioni sulle novità agli enti di certificazione a tal riguardo.

Risposta:

I riferimenti richiesti sono i seguenti:

- punto (25) del Regolamento CE 517/2014;
- Art. 4 del Regolamento CE 517/2014

E' richiesta una lettera di impegno da parte della società che a partire dal 1 gennaio 2017 provveda ad integrare la certificazione F-Gas, posseduta alla data della pubblicazione del bando di gara, secondo le modalità che saranno previste dai regolamenti attuativi.

CHIARIMENTI PREQUALIFICA

Quesito n. 06

Con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3, punto 1 "*Presentazione di un elenco dei principali contratti nel settore oggetto della gara (CP5073000-1 Servizi di riparazione e manutenzione gruppi di raffreddamento), eseguiti negli ultimi 3 esercizi finanziari con l'indicazione degli importi, delle date e dei committenti, pubblici o privati, e che almeno 2 di questi siano di importo pari o superiore a 200.000 euro*", vogliate confermare che il requisito è da intendersi soddisfatto attraverso l'**indicazione di 2 contratti eseguiti anche a cavallo degli ultimi 3 esercizi finanziari, e tutt'ora in corso, il cui valore contrattuale sia di importo pari o superiore a 200.000 euro cadauno.**

Risposta:

Si rappresenta che il soddisfacimento del requisito in questione potrà avvenire anche con l'indicazione di nr. 2 contratti eseguiti a cavallo degli ultimi esercizi finanziari e tuttora in corso, purchè i medesimi siano stati eseguiti a perfetta regola d'arte e già liquidati anche parzialmente fino alla concorrenza dei 200.000,00 Euro.

Quesito n. 07

Con riferimento al requisito di capacità tecnica di cui al punto III.2.3, punto 1 "*Presentazione di un elenco dei principali contratti nel settore oggetto della gara (CP5073000-1 Servizi di riparazione e manutenzione gruppi di raffreddamento), eseguiti negli ultimi 3 esercizi finanziari con l'indicazione degli importi, delle date e dei committenti, pubblici o privati, e che almeno 2 di questi siano di importo pari o superiore a 200.000 euro*", vogliate confermare che **contratti di importo superiore a 200.000 euro, consistenti nella manutenzione preventiva e correttiva di impianti meccanici ed elettrici possano soddisfare il suddetto requisito richiesto.**

Risposta:

Si ribadisce che l'elenco dei contratti richiesti, eseguiti negli ultimi 3 esercizi finanziari, dovranno riguardare esclusivamente lo specifico settore oggetto della gara contrassegnato dal CPV 50730000-1 Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento.

Quesito n. 08

Si chiede di confermare se i concorrenti prequalificati invitati quali imprese singole potranno presentare offerta anche quali mandatarî (capogruppo) di un RTI con uno o più operatori economici mandanti, non prequalificati, ma in possesso dei requisiti minimi prescritti dal Bando di Gara.

Risposta:

L'art. 37, comma 12, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevede che "in caso di procedure ristrette o negoziate, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti".

Il medesimo articolo, comma 7, stabilisce che, "E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato".

Alla luce di quanto sopra, si conclude che, qualora il concorrente già prequalificato come impresa singola opti per la presentazione dell'offerta quale mandatario di un RTI con uno o più operatori economici mandanti, non prequalificati, quest'ultimi dovranno contestualmente dimostrare di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara con le stesse modalità stabilite per la prequalifica.

Quesito n. 09

Si chiede di confermare se i concorrenti prequalificati invitati quali imprese singole potranno presentare offerta anche quali mandatarî (capogruppo) di un RTI con uno o più operatori economici mandanti, singolarmente prequalificati ed invitati, o di un RTI già prequalificato ed invitato.

CHIARIMENTI PREQUALIFICA

Risposta:

L'art. 37, comma 12, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevede che "in caso di procedure ristrette o negoziate, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti".

Il medesimo articolo, comma 7, stabilisce che, "E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato".

